



# **ISTITUTO COMPRENSIVO**

## **"Via delle Alzavole"**

### **Roma**

### **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI**

**Aggiornamento ottobre 2017**

Il presente regolamento, redatto dalla commissione a tale scopo delegata e fatto proprio dal Consiglio di Istituto, in conformità con il Regolamento di Istituto in vigore nella nostra scuola, deriva da un'attenta lettura dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. 24/6/98 n° 249) , che la commissione ritiene applicabile anche ai ragazzi della scuola media di primo grado. Tiene conto, altresì, della Direttiva n° 16 del 15/03/07 in materia di utilizzo di telefoni cellulari ,ecc., della Legge 71/2017, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, del D.P.R. 21/11/07 n° 235 Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 249/98 , della Circ. Min. prot. 3602 del 31/07/08 sui regolamenti di istituto e del D.M. 16-01-09 n°5 sulla valutazione del comportamento degli studenti.

#### **Finalità del Regolamento**

La scuola rappresenta una comunità educativa di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla formazione degli alunni come persone e allo sviluppo della loro personalità, anche attraverso la consapevolezza del proprio agire, nonché alla valorizzazione del senso di responsabilità personale.

Il regolamento di disciplina ha, pertanto, una precipua finalità educativa, in quanto mira a rafforzare il senso di responsabilità personale degli alunni, da un lato, e, dall'altro, a garantire il rispetto delle regole e a ripristinare i rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

I provvedimenti disciplinari sono volti esclusivamente all'accertamento o meno delle violazioni e hanno uno scopo riparatorio ed educativo.

Essi non possono influire sulla valutazione del profitto dello studente, ma possono produrre effetti sulla valutazione del comportamento degli studenti ai sensi del D.M. 16-01-09 n°5

#### **Art.1 Doveri dello studente**

- 1) Lo studente è tenuto a rispettare le regole dell'Istituto.
- 2) Lo studente è chiamato a contribuire al buon funzionamento della scuola , anche attraverso suggerimenti e proposte.

- 3) Lo studente è tenuto a migliorare il proprio rendimento attraverso le azioni di recupero di eventuali carenze nelle discipline scolastiche, proposte dagli insegnanti.
- 4) Lo studente è tenuto a rispettare la propria e l'altrui incolumità, anche informando i docenti in merito ad eventuali situazioni di rischio nella scuola.
- 5) Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni, si assenta solo per gravi motivi per i quali è obbligato a presentare nel giorno di rientro a scuola giustificazione scritta e firmata dai genitori
- 6) Svolge a casa i compiti assegnati dagli insegnanti con diligenza.
- 7) Si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e con un abbigliamento decoroso.
- 8) Mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto nei modi e nel linguaggio; evita ogni manifestazione di aggressività e atteggiamenti offensivi, nel rispetto dei compagni, degli insegnanti, del personale e del loro lavoro.
- 9) In caso di discordie, si appella all'insegnante quale arbitro neutrale ed autorevole.
- 10) Lo studente fa attenzione a tenere in ordine gli oggetti personali ed usa solo quelli utili alla sua attività di studio.
- 11) Evita di portare con sé il telefono cellulare e, nel caso in cui ne abbia l'esigenza, lo deposita nelle apposite cassettiere all'inizio delle lezioni; il personale scolastico non è responsabile in alcun modo di eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti. Lo studente è consapevole del fatto che, qualora venisse sorpreso ad usare il cellulare senza il consenso del docente, andrà incontro alle sanzioni previste dal regolamento d'istituto.
- 12) Lo studente rispetta i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia o lavora; collabora in prima persona a renderlo confortevole ed accogliente.
- 13) Lo studente può utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, secondo le regole, le procedure e le norme di sicurezza prescritte, ed è tenuto a risarcire eventuali danni apportati, anche se involontari.
- 14) Lo studente informa i genitori delle comunicazioni da parte degli insegnanti, agevolando così il rapporto di comunicazione tra scuola e famiglia.

### **Art.2 Diritti dello studente**

Lo studente ha "diritto allo studio", e nello specifico ha diritto a seguire le lezioni senza essere disturbato da alcuno.

Ha diritto ad essere rispettato come persona.

Ha diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, purché lo faccia in modo educato e corretto.

Ha diritto di essere informato circa le contestazioni di addebito a suo carico e ad essere sentito per poter esporre le sue ragioni.

### **Art.3 Responsabilità dello studente**

#### **Responsabilità disciplinare**

Lo studente è responsabile a livello disciplinare di ogni comportamento posto in essere in violazione ai doveri previsti dall'art. 1 del presente regolamento.

Ad ogni violazione è prevista una sanzione

#### **Responsabilità civile**

Lo studente è responsabile dei danni provocati, anche involontariamente, a persone o cose; essendo i nostri alunni minorenni, i loro genitori sono tenuti al risarcimento del danno provocato.

Per danni non imputabili a persone specificamente individuate, che si verificassero durante l'orario scolastico, verrà considerata responsabile la classe o il gruppo che utilizzava l'ambiente. L'ammontare del danno è fissato dal Consiglio di Istituto, su indicazione del D.S.G.A. in base a stime di mercato.

Gli studenti sono direttamente responsabili dei loro beni personali; in caso di omessa custodia o di smarrimento, l'istituto non ne risponde, pur sorvegliando i locali dove lo studente deposita gli indumenti o altro per svolgere la normale attività didattica.

#### Responsabilità penale

Qualora un alunno commetta un atto che integri gli estremi di un reato resta ferma l'applicazione della vigente normativa in ordine all'obbligatorietà di denuncia da parte del Dirigente Scolastico alle autorità competenti

### **Art.4 Codice disciplinare**

#### I principi

- Per quanto possibile, le sanzioni disciplinari si ispirano al principio della riparazione del danno, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e vanno applicate secondo criteri di gradualità, proporzionalità e giustizia.
- La responsabilità disciplinare è personale e la sanzione deve essere pubblica e trasparente. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima aver esposto le proprie ragioni.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della dignità della persona.
- Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

#### Le sanzioni

- Le sanzioni per le mancanze disciplinari sono:
  - Il richiamo verbale
  - L'ammonizione scritta
  - La sospensione con obbligo di frequenza (accompagnata da attività educative e riparatorie)
  - L'allontanamento dalla comunità scolastica, per periodi non superiori ai quindici giorni
  - L'allontanamento dalla comunità scolastica, per periodi superiori ai quindici giorni

#### Gli organi competenti

- Il richiamo verbale è inflitto dal docente.
- L'ammonizione scritta è inflitta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. Essa viene annotata, in modo chiaro e circostanziato, sul registro di classe e comunicata ai genitori tramite il diario dell'alunno.
- La sospensione con obbligo di frequenza e l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni sono deliberate dal Consiglio di classe, compiuti tutti gli atti istruttori ed acquisite le informazioni necessarie, e sono decretate dal Dirigente Scolastico.
  - In caso di sospensione con obbligo di frequenza il Consiglio di classe, in accordo con la famiglia, deciderà ed organizzerà per lo studente attività riparatrici da svolgere a scuola sotto diretta sorveglianza di personale scolastico, ma non nella propria classe.
  - Ogni allontanamento dalla comunità scolastica sarà accompagnato da un compito che il ragazzo dovrà svolgere a casa, a scopo riparatorio e motivante, e di cui dovrà

rendere conto al Consiglio di classe nel momento del rientro a scuola, accompagnato dai genitori.

- L'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai quindici giorni è deliberato dal Consiglio di Istituto, compiuti tutti gli atti istruttori ed acquisite le informazioni necessarie, ed è decretato dal Dirigente Scolastico.

#### Rapporto tra violazione dei doveri e sanzione

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle seguenti infrazioni.

- a) Richiamo verbale/nota disciplinare per condotta non conforme ai principi di cui all'art.1: scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità.
- b) Ammonizione scritta per frequenti scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di cui all'art.1, violazioni non gravi delle norme di sicurezza, utilizzo non autorizzato del cellulare.

Nel caso di comportamenti scorretti e reiterati, documentati anche da note disciplinari, il Consiglio di classe si riunisce per riesaminare il caso ed eventualmente decidere un ulteriore provvedimento (ad esempio, privare lo studente della possibilità di partecipare ad uscite didattiche o a campi scuola o a gare sportive etc.)

Qualora il comportamento si riveli ripetutamente scorretto e fortemente lesivo del normale svolgimento delle lezioni, l'insegnante ha facoltà, oltre che di ricorrere alla richiesta di ammonizione scritta al Dirigente Scolastico, di allontanare temporaneamente l'alunno dalla classe, affidandolo ad altro docente in servizio a disposizione o in altra classe, per svolgere un compito assegnato (per nessun motivo l'alunno può essere estromesso dalla classe senza vigilanza).

- c) Sospensione con obbligo di frequenza per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, il personale, turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti, al personale, danneggiamento volontario di oggetti di scarso valore di proprietà della scuola, molestie continue nei confronti degli altri anche per mezzo di dispositivi elettronici, uso improprio del cellulare (navigare su siti non consentiti, fotografare e/o effettuare registrazioni audio/video di momenti della vita scolastica, diffondere in rete immagini e/o registrazioni relative ad altre persone).
- d) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da uno a dieci giorni, per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente (che costituiscono di fatto violazione dei doveri dello studente) e nel caso di ricorso alle vie di fatto o per atti di violenza nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale, avvenuti anche nei pressi della scuola.
- e) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo compreso tra gli undici e i quindici giorni, per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente.
- f) Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, per gravissimi e reiterati comportamenti di cui alla lettera d), per violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso e spaccio di sostanze stupefacenti, atti di molestie anche di carattere sessuale e, comunque, per reati contro il codice penale avvenuti all'interno della scuola e che possano rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa. Tale provvedimento e la mancata dimostrazione da parte dell'alunno di un miglioramento concreto ed apprezzabile comporta la votazione di cinque in condotta e la non ammissione alla classe successiva.

- ❖ Il Consiglio di classe può decidere autonomamente o su richiesta dell'alunno interessato di sostituire le sanzioni [ con esclusione delle sanzioni ai punti e) ed f) ] con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato, altre attività concordate con il coordinatore di classe e con la famiglia, la non partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione, ad attività integrative e ricreative e altro (durante tali attività l'alunno frequenterà lezioni in altra classe).
- ❖ Quando si tratti di sanzioni inflitte per danneggiamenti di strutture, attrezzature, ecc., l'organo competente a decidere la sanzione delibera- se lo ritiene opportuno - ad integrazione o in alternativa alla stessa - una multa il cui ammontare deve tenere conto del ripristino del bene di proprietà della scuola eventualmente danneggiato, distrutto o sottratto. Nel caso di multa inflitta in alternativa alla sanzione disciplinare, quest'ultima, cioè il provvedimento disciplinare, non integra la documentazione scolastica dello studente.
- ❖ Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia e, attraverso il registro di classe, all'insegnante coordinatore, ai docenti, alla classe di appartenenza dell'alunno.
- ❖ Le sanzioni di ordine superiore al richiamo scritto sono conservate nel fascicolo personale dello studente ed integrano le informazioni relative alla sua carriera scolastica.
- ❖ E' opportuno che gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica tengano conto dell'incidenza della sanzione sul monte ore annuale dello studente, evitando che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento comporti automaticamente il raggiungimento del numero di assenze tale da compromettere la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
- ❖ Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, sanzione comminabile in casi gravissimi e che comporta, con la recente normativa, la non ammissione alla classe successiva, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
- ❖ Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## Art.5 Il procedimento

1. Il provvedimento disciplinare è individuale e personale. Esso è ispirato al principio di celerità e tempestività dell'azione disciplinare per favorire l'aspetto educativo di un'eventuale sanzione a carico dello studente.
2. La decisione di apertura del procedimento disciplinare a carico dello studente spetta al Dirigente Scolastico. Il Dirigente, personalmente o delegando il docente vicario o, in sua assenza o in caso di incompatibilità, altro docente che non faccia parte del Consiglio di Classe dell'alunno interessato, raccoglierà le segnalazioni relative alla violazione imputata all'alunno, sentirà eventuali testimoni, sentirà le ragioni e le giustificazioni dell'alunno.
3. Al termine di questa attività istruttoria mirata ad accertare la veridicità della violazione segnalata, il grado di colpevolezza dell'alunno e la sussistenza di precedenti disciplinari in corso d'anno a suo carico, se lo riterrà opportuno, aprirà un procedimento disciplinare, lo comunicherà a voce all'alunno e alla sua famiglia.
4. Convocherà al più presto il Consiglio di Classe dell'alunno interessato a cui presenterà la situazione emersa dall'istruttoria e che delibererà in merito.

5. Per le sanzioni superiori all'ammonizione scritta, il Dirigente emanerà apposito decreto che notificherà ai genitori dell'alunno.
6. Di tutto il procedimento dall'apertura alla conclusione , si terrà traccia mediante verbalizzazione di tutti i passaggi: segnalazione di violazione, attività istruttoria, apertura del procedimento, comunicazione all'interessato e alla sua famiglia, convocazione e deliberazione del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto, decreto dirigenziale e notificazione del provvedimento, eventuale impugnativa e relativa espressione del parere dell'Organo di Garanzia, chiusura del procedimento.
7. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi, comunque, entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

**Art.6**  
**Consiglio di Garanzia**

- 1) Il Consiglio di Istituto designa il Consiglio di Garanzia, composto da due insegnanti - proposti dal Collegio dei Docenti - due genitori - proposti dal Consiglio di Istituto - e presieduto dal Capo di Istituto. Esso dura in carica un triennio. I membri, se decaduti entro il termine di scadenza, vengono sostituiti su proposta degli stessi Organi collegiali proponenti. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di almeno tre componenti.
- 2) Qualora un membro del Consiglio di Garanzia sia un docente del Consiglio di Classe che ha irrogato la sanzione verrà sostituito dal Dirigente Scolastico con un docente di altra classe; qualora un genitore del Consiglio di Garanzia sia genitore dell'alunno sanzionato, avrà obbligo di astensione dalle decisioni.
- 3) Al Consiglio di Garanzia sono rivolti i ricorsi contro le sanzioni disciplinari. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro dieci giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro i dieci giorni successivi al ricorso, stante l'esecutività della sanzione irrogata pur in pendenza di procedimento di impugnazione. In caso di accoglimento del ricorso, la sanzione verrà cassata o rinviata all'Organo che l'ha deliberata per eliminare eventuali vizi rilevati o per riesaminare il caso.
- 4) Il voto relativo ai ricorsi è segreto. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità il voto del Presidente prevale. Non è consentita l'astensione, se non in caso di incompatibilità.
- 5) Il Consiglio di Garanzia , su richiesta di chiunque ne abbia interesse, decide anche sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento di disciplina degli studenti. In questo caso le riunioni sono pubbliche; sono ammessi, senza diritto di parola, tutti coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di Istituto.

**Art.7**  
**Norma finale**

- 1) Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento di Istituto. Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico o di almeno un terzo dei consiglieri.
- 2) Il presente Regolamento è affisso all'Albo di Istituto ed è a disposizione di quanti, genitori e studenti, ne facciano richiesta.